

LE NUOVE DICHIARAZIONI D'INTENTO

Con l'avvicinarsi della data a partire dalla quale si deve utilizzare la nuova dichiarazione d'intento, l'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, ha chiarito alcuni dubbi proprio in previsione dell'entrata in vigore del nuovo modello di dichiarazione d'intento che **non prevede più la richiesta al fornitore della non applicazione dell'imposta per un periodo di tempo.**

Ricordando preliminarmente che il nuovo modello va utilizzato per le operazioni di acquisto da effettuare **a partire dal primo marzo 2017**, la risoluzione chiarisce alcuni dubbi precisando innanzitutto che il nuovo modello può essere utilizzato solo per le operazioni di acquisto che devono essere effettuate a partire dalla data appena indicata ossia dal primo marzo 2017. Per le operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017 deve essere, quindi, utilizzato il vecchio modello.

Utilizzando, però, il vecchio modello potrebbe venire scelta l'opzione di non applicazione dell'imposta per un periodo di tempo, scelta che, come si è detto, scompare a partire dal primo marzo 2017 con il nuovo modello. **Nel caso in cui, quindi, venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello all'interno della quale sia stata indicata una data di inizio e una data finale (dal ... al ...) per la non applicazione dell'imposta, tale dichiarazione d'intento non risulta avere validità per le operazioni di acquisto effettuate dal primo marzo 2017.**

In questo caso, quindi, deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello che, bene sempre ricordalo, non può più riportare il periodo di non applicazione dell'imposta.

Nel caso in cui, invece, pur avendo presentato il vecchio modello prima del primo marzo 2017, all'interno di esso sia stato compilato il campo che prevede la non applicazione dell'imposta per una sola operazione indicando l'importo massimo ovvero la non applicazione dell'imposta fino a concorrenza di un importo determinato, fino a concorrenza dell'importo indicato la dichiarazione mantiene la propria validità anche se le operazioni vengano poste in essere dal primo marzo in poi. In altre parole, in questo caso non è necessario ripresentare il nuovo modello per il semplice fatto che l'operazione, senza imposta, avviene in vigenza del nuovo provvedimento.

Naturalmente, una volta raggiunto l'importo dell'operazione o delle operazioni, se il cliente volesse richiedere la non applicazione dell'imposta anche per altre operazioni sarà necessario mettere una nuova dichiarazione d'intento con il nuovo modello.

Un ultimo caso analizzato dalla risoluzione in commento è quello che riguarda l'eventuale richiesta di ulteriori importi senza applicazione dell'imposta, all'interno del medesimo periodo di riferimento. In questo caso, ossia in presenza di esportatore abituale che ha richiesto la non applicazione dell'imposta fino ad un determinato ammontare e, successivamente, voglia richiedere un importo superiore, dovrà essere presentata un'ulteriore dichiarazione contenente tale maggiore ammontare.

Naturalmente l'Agenzia delle entrate con l'occasione ricorda altresì che "Particolare attenzione deve essere riservata alla verifica dell'importo complessivamente fatturato senza Iva dal soggetto che riceve la dichiarazione, che non deve mai eccedere quanto indicato nella dichiarazione d'intento".

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate – Ris. 120/E/2016

Operazioni da effettuare sino al 28 febbraio 2017	Deve essere utilizzato il vecchio modello
Operazioni da effettuare dal 01 marzo 2017	Deve essere utilizzato il nuovo modello
Presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 operazioni comprese nel periodo dal ... al ...	La dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello
Dichiarazione d'intento presentata con il vecchio modello nel quale sia stato compilato il campo 1 <i>"una sola operazione per un importo fino ad euro"</i> o il campo 2 <i>"operazioni fino a concorrenza di euro"</i>	La dichiarazione ha validità, fino a concorrenza dell'importo indicato, rispettivamente per la sola operazione o per le più operazioni di acquisto effettuate dopo il 1° marzo 2017.

Nuova dichiarazione d'intento: i chiarimenti dell'Agenzia – i punti salienti

La facoltà dell'esportatore abituale	L'esportatore abituale può richiedere la non applicazione dell'imposta ai propri fornitori fino a concorrenza del così detto plafond maturato nell'anno precedente o nei dodici mesi precedenti. Sia l'esportatore abituale che il fornitore devono, però, rispettare tutta una serie di adempimenti al fine di evitare versamento dell'imposta e applicazione di sanzioni
Il compito del cedente o prestatore	Compito del cedente o del prestatore è quello, quindi, di essere in possesso, al fine di emettere fattura non imponibile, della dichiarazione d'intento nonché della ricevuta di presentazione della stessa, da parte dell'esportatore abituale, all'Agenzia delle entrate. Per completezza si evidenzia che in ogni caso il fornitore deve riscontrare, sempre telematicamente, l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della lettera d'intento.
La nuova dichiarazione	Con provvedimento direttoriale del 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello e le istruzioni per inviare telematicamente alle Entrate la dichiarazione d'intento mentre, con il provvedimento del 2 dicembre 2016 , è stato introdotto un nuovo modello che dovrà essere utilizzato per le lettere d'intento relative alle operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017
L'intervento dell'Agenzia	Con l'avvicinarsi della data a partire dalla quale si deve utilizzare la nuova dichiarazione d'intento, l'Agenzia delle entrate, attraverso la risoluzione n. 120/E del 22 dicembre 2016, ha chiarito alcuni dubbi proprio in previsione dell'entrata in vigore del nuovo modello di dichiarazione d'intento che, come si è detto in precedenza, non prevede più la richiesta al fornitore della non applicazione dell'imposta per un periodo di tempo
Il chiarimento più importante	Utilizzando il vecchio modello potrebbe venire scelta l'opzione di non applicazione dell'imposta per un periodo di tempo, scelta che, come si è detto, scompare a partire dal primo marzo 2017 con il nuovo modello. Nel caso in cui, quindi, venga presentata una dichiarazione d'intento con il vecchio modello all'interno della quale sia stata indicata una data di inizio e una data finale (dal ... al ...) per la non applicazione dell'imposta, tale dichiarazione d'intento non risulta avere validità per le operazioni di

	acquisto effettuate dal primo marzo 2017. In questo caso, quindi, deve essere presentata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello che, bene sempre ricordalo, non può più riportare il periodo di non applicazione dell'imposta.
--	--

Lo studio rimane a disposizione per ogni approfondimento in materia.